



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

Registro Generale delle Ordinanze Dei Responsabili n 71 del 02-10-2026

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

AREA 5 - AFFARI GENERALI

Oggetto: STRUTTURA EDUCATIVA PER L'INFANZIA SPROVVISTA DI
AUTORIZZAZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.

PREMESSO che è stata acquisita la relazione di servizio contrassegnata dal Protocollo Interno n. 18791/2026 del 30-09-2026, redatta in forma congiunta dal Comando di Polizia Locale di Cori e dall'Area Servizi Sociali;

PRESO ATTO che in data 23 settembre 2026, alle ore 10:00 circa, il personale operante si è recato in sopralluogo presso l'immobile sito in Cori alla Via della Stazione n. 39, accertando l'esercizio attivo di una struttura educativa per l'infanzia denominata "Omissis", riconducibile alla Sig.ra Omissis;

CONSTATATO che nel corso del citato accesso ispettivo è stata riscontrata la compresenza e l'esercizio simultaneo di due distinte e concorrenti tipologie di attività educative prive di titolo, ovvero:

N. 1 aula adibita a servizio di Asilo Nido, con la presenza fisica di n. 22 bambini;

N. 1 aula adibita a Scuola dell'Infanzia, con la presenza fisica di n. 24 bambini;

CONSIDERATO che:

- l'Asilo Nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio - sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a tre

anni di età, concorrendo efficacemente, con le famiglie, alla loro educazione e formazione. In particolare cura tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico-fisico, garantendogli, al contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico-pedagogica; - la scuola materna dell'infanzia si rivolge ai bambini e bambine di età compresa fra i tre e i cinque anni e concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il nido e con la scuola primaria;

CONSIDERATO che la Sig.ra Omissis, interpellata dagli agenti accertatori, non ha esibito alcun provvedimento amministrativo idoneo a legittimare né l'attività di asilo nido né quella di scuola dell'infanzia per l'attuale sede di Omissis ;

RICHIAMATE le risultanze d'ufficio e la nota Prot. Partenza n. 16277/2026 del 17-08-2026, mediante le quali il S.U.A.P. ha formalizzato che agli atti del Comune di Cori non risultano rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di strutture educative per l'infanzia, né risultano pendenti procedimenti istruttori volti al rilascio delle stesse;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 5 agosto 2020, n. 7, recante "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia", la quale disciplina in modo unitario il sistema educativo integratodi istruzione per l'infanzia;

VISTO l'articolo 43 della citata L.R. n. 7/2020, il quale sancisce l'obbligo tassativo della preventiva autorizzazione comunale al funzionamento per l'esercizio di tutti i servizi del sistema integrato, a garanzia dei livelli minimi di sicurezza, igiene e programmazione pedagogica, nonché, l'obbligo per i soggetti gestori di comunicare al Comune, con periodicità annuale la permanenza del possesso dei requisiti;

VISTO nello specifico l'articolo 55, comma 1, lettera d) della citata L.R. n. 7/2020, il quale dispone testualmente che *«se il comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 43, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro»*;

CONSIDERATO, quindi, che ai sensi della L.R. n. 7/2020, qualora il Comune accerti il funzionamento di un servizio sprovvisto della prescritta autorizzazione, è obbligato a disporne la sospensione con effetto immediato e a comminare la prescritta sanzione;

RILEVATO prevede che l'art. 14 della Legge 689/1981, prevede che la violazione, quanto è possibile, deve essere contestata dall'organo accertatore al trasgressore, e all'eventuale obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, pertanto, il provvedimento di contestazione dell'illecito amministrativo, (da predisporre ai sensi della Circolare regionale Prot U.517039 del 12.05.2023, acquisita al progressivo 7820/2023), deve essere, di norma, predisposto e notificato al trasgressore al momento dell'accertamento, ovvero, come nel caso di specie, in un momento successivo in considerazione della complessità dell'accertamento stesso;

RITENUTO, per quanto di competenza, intervenire d'urgenza per interrompere una situazione di manifesta illegalità amministrativa e per tutelare l'incolumità, la salute e la vigilanza dei minori (n. 46 minori erano complessivamente presenti al momento del controllo nella struttura priva di validazione istituzionale circa i requisiti strutturali e organizzativi);

VISTA il Verbale di G.C. n. 43 del 30.04.2024, ad oggetto il nuovo organigramma e funzionigramma dell'Ente;

VISTA la D.G.R. n. 520 del 28.09.2023, ad oggetto: "Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art.49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7";

VISTA la L.R. n.: 7 del 06/08/2020, recante: "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia";

VISTO il Regolamento Regionale 16 Luglio 2021 n. 12, recante: "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)";

VISTO il R.R. 16.07.2021, n. 12, recante attuazione ed integrazione della L.R. 05.08.2020, n. 7;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali";

VISTA l'art. 10 della L.R. n. 11 del 10/08/2016, recante: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

VISTI gli Artt. 4, secondo comma; 16 e 17 del T.U.P.I. – D.Lgs n. 165/2001;

VISTO l'art. 107 del – D.Lgs. n. 267/2000 267, (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2025, di conferimento di direzione dell'Area V – Affari Generali;

ORDINA

alla Sig.ra Omissis, in qualità di titolare e gestore della struttura " Omissis ", la sospensione con effetto immediato di tutte le attività educative in corso, con riferimento sia al servizio di Asilo Nido sia alla Scuola dell'Infanzia, e la contestuale chiusura dell'intera struttura sita in Cori, Omissis.

DISPONE

L'obbligo per la titolare di cessare immediatamente l'accoglimento dei minori in entrambe le fasce d'età a far data dalla notifica del presente atto.

Che il Comando di Polizia Locale di Cori proceda alla notifica urgente della presente ordinanza e ne verifichi la rigorosa e immediata esecuzione, procedendo in caso di inottemperanza ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La trasmissione del presente provvedimento per quanto di competenza a:

- Comando della Polizia Locale del Comune di Cori;
- Responsabile Area Welfare del Comune di Cori;
- Responsabile Area Tecnica, Urbanistica, Ambiente;
- Comando Stazione Carabinieri di Cori;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Latina;
- Direzione Provinciale INPS di Latina, per i provvedimenti di competenza in ordine alle istanze di Bonus Asilo Nido inoltrate dall'utenza.

INFORMA

AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA POSSONO ESSERE ESPERITI I SEGUENTI MEZZI DI IMPUGNAZIONE:

1) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034, il quale al comma 1 dispone che il ricorso deve essere notificato alla P.A. ed ai controinteressati entro 60 giorni dalla notifica, ed al secondo comma dispone che nell'ulteriore termine di 30 giorni dalla notifica alla P.A., il ricorrente deve depositare l'atto presso la Segreteria del T.A.R.;

2) Ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, il quale deve essere depositato nel termine di 120 giorni dalla data di notifica; termine entro il quale deve essere, altresì, notificato alla P.A. e ai controinteressati e, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 148/1982, depositato con la prova dell'avvenuta notifica presso il competente Ministero e presso l'Organo che ha emanato l'atto che a sua volta lo trasmetterà al Ministero. Il ricorso può essere esperito esclusivamente per motivi di legittimità.

Con le stesse modalità di cui sopra, con istanza separata o congiuntamente al ricorso, può essere chiesto al T.A.R. l'emanazione di misure cautelari, (volte a tutelare la posizione del ricorrente fino alla trattazione collegiale della domanda), che saranno decise nella prima Camera di Consiglio. Nei casi di estrema urgenza, con istanza comunicata alle parti anche con sistemi rapidi di notifica (es. telefax), la misura cautelare può essere chiesta al Presidente del T.A.R., il quale può disporla con Decreto.

IL RESPONSABILE AREA V - AFFARI GENERALI

Dott. Corrado Costanzi

Cori, lì 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CORRADO COSTANZI

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005